

**Sent. n. 156/2026/M**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE**

**PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, Cons. Alberto Rigoni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46740** del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, nato OMISSIS e residente OMISSIS; signor OMISSIS, nato OMISSIS; signor OMISSIS, nato OMISSIS; signor OMISSIS, nato OMISSIS; signor OMISSIS, nato OMISSIS; signor OMISSIS, nato OMISSIS; signor OMISSIS, nato OMISSIS; signor OMISSIS, nato OMISSIS; signor OMISSIS, nato OMISSIS e il signor OMISSIS, nato OMISSIS, rappresentati e difesi dall'Avv. Mariolina Lucidi del Foro di Tivoli, ed elettivamente domiciliati nel suo studio legale in Guidonia Montecelio (RM) come da procura in atti;

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma, Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313;

INPS, Istituto nazionale della Previdenza Sociale, Polo Nazionale Guardia di

Finanza, Esercito, e Direzioni Provinciali di Ferrara, Reggio Emilia, Bologna, San Giorgio di Piano e Cesena;

Uditi, nella pubblica udienza del 29 settembre 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, l'avv. Mariateresa Nasso, per l'Inps, mentre nessuno era presente per parte ricorrente.

**FATTO**

Con ricorso depositato in data 24 marzo 2026 i ricorrenti, tutti ex appartenenti all'Esercito Italiano, impugnavano i seguenti provvedimenti:

*"1) La nota recante protocollo n.* OMISSIS *comunicata in data 20 gennaio 2025 tramite pec, all'Avv. Mariolina Lucidi, mediante la quale l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Chieti, rendeva noto il rigetto della richiesta di rideterminazione della voce n. 5 del QUADRO II – TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO dei modelli SM5007 riferiti agli odierni ricorrenti, nonché della pedissequa richiesta di ricalcolo della seconda quota di pensione in maniera corretta, ovvero mediante il prodotto della retribuzione media con la differenza dei coefficienti, senza eseguire ulteriori operazioni tali da determinate un ingiustificato abbassamento della quota di pensione effettivamente spettante agli stessi, e quindi ad aggiornare tutti gli assegni pensionistici di riferimento. Con restituzione agli odierni ricorrenti di tutte le somme maturate e non percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del conferimento della pensione sino all'effettivo soddisfo, determinando in particolare che: "Per i pensionati CTPS, la pensione annua lorda viene corrisposta per dodici mensilità, mentre la tredicesima ha natura di assegno accessorio ed è pari all'importo della pensione in pagamento del mese di dicembre (art. 94 dpr 1092/1973). Ne consegue che la base di calcolo della pensione annua lorda deve essere in dodici mensilità, al fine di scongiurare la duplicazione dei benefici*

*pensionistici derivanti dalla percezione della tredicesima. Poiché le retribuzioni considerate per il calcolo della media pensionabile ai fini della quantificazione della quota B includono la tredicesima mensilità percepita in servizio, si rende necessario riportare in dodicesimi l'importo della quota di pensione calcolata moltiplicando la media pensionabile per le aliquote di rendimento maturate. Pertanto, la pensione appare*

*correttamente liquidata";*

*2) La nota recante protocollo n.* OMISSIS *comunicata in data 6 maggio 2025 tramite pec, all'Avv. Mariolina Lucidi, mediante la quale l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Chieti, rendeva noto il rigetto della richiesta di rideterminazione della voce n. 5 del QUADRO II – TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO dei modelli SM5007 riferiti agli odierni ricorrenti, nonché della pedissequa richiesta di ricalcolo della seconda quota di pensione in maniera corretta, ovvero mediante il prodotto della retribuzione media con la differenza dei coefficienti, senza eseguire ulteriori operazioni tali da determinate un ingiustificato abbassamento della quota di pensione effettivamente spettante agli stessi, e quindi ad aggiornare tutti gli assegni pensionistici di riferimento.*

*Con restituzione agli odierni ricorrenti di tutte le somme maturate e non percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del conferimento della pensione sino all'effettivo soddisfo, determinando in particolare che: "Per i pensionati CTPS, la pensione annua lorda viene corrisposta per dodici mensilità, mentre la tredicesima ha natura di assegno accessorio ed è pari all'importo della pensione in pagamento del mese di dicembre (art. 94 dpr 1092/1973). Ne consegue che la base di calcolo della pensione annua lorda deve essere in dodici mensilità, al fine di scongiurare la duplicazione dei benefici pensionistici derivanti dalla percezione della tredicesima.*

*Poiché le retribuzioni considerate per il calcolo della media pensionabile ai fini della quantificazione della quota B includono la tredicesima mensilità percepita in servizio, si rende necessario riportare in dodicesimi l'importo della quota di pensione calcolata moltiplicando la media pensionabile per le aliquote di rendimento maturate. Pertanto, la pensione appare correttamente liquidata";*

*3) L'atto n.* OMISSIS *con cui la Direzione Provinciale INPS di Chieti conferiva al signor* OMISSIS*, la pensione a decorrere dal 01/07/2022; l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Ferrara conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 16/09/2019; l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Chieti conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 31/12/2022; l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Reggio Nell'Emilia conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 31/12/2020; l'atto con atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Chieti conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 31/12/2021; l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Chieti conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 15/11/2021; l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Bologna conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 31/12/2020; l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Chieti conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 31/12/2023; l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Viterbo conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 01/09/2021; l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Bologna conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 31/07/2019 e l'atto n.* OMISSIS *la Direzione Provinciale INPS di Chieti conferiva al signor* OMISSIS *la pensione a decorrere dal 31/12/2020, nella parte in cui ciascuno degli atti sopra richiamati determina la "seconda quota di pensione" in misura inferiore a quella dovuta per legge, oltre ogni*

*altro atto connesso, antecedente o successivo, comunque collegato e lesivo degli interessi dei ricorrenti".*

Si costituisce in giudizio l'INPS con memoria depositata l'11 settembre 2026 con la quale, nel rilevare l'assoluta genericità dei rilievi delineati in ricorso, ne chiede il rigetto difendendo il criterio di calcolo della quota B, in coerenza con la legge n. 335/1995.

All'udienza del 29 settembre 2026 è comparso il solo difensore dell'INPS, che ha ribadito le difese dell'istituto, mentre nessuno è comparso per parte ricorrente.

**DIRITTO**

In via principale, come evidenziato nella parte in fatto, i ricorrenti hanno contestato l'operazione, effettuata dall'Inps per quantificare la seconda quota dei loro trattamenti pensionistici, di divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici, del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro "C" con la retribuzione media.

La base pensionabile della seconda quota dei ricorrenti (determinata con il sistema retributivo, applicando alla media delle retribuzioni degli ultimi anni un coefficiente di rendimento), infatti, come evidenziato dall'Inps, è calcolata

includendo anche la tredicesima mensilità.

Ne consegue la correttezza dell'operazione operata dall'Inps di divisione per tredici (mensilità) e successiva moltiplicazione per dodici (ancora una volta il riferimento è alle mensilità) del risultato della moltiplicazione della retribuzione media nel periodo di riferimento per l'aliquota di rendimento differenziale, in quanto tale da evitare che i beneficiari percepiscano di fatto la tredicesima mensilità due volte: una prima, in quanto ripartita pro quota nelle dodici mensilità e una seconda, mediante erogazione da parte dell'Inps secondo le modalità di cui all'art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973, che

recita: *"Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1° dicembre […]".*

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere corretto il calcolo come descritto (Sez. Giur. Puglia, n. 9/2025, Sez. Giur. Sicilia, n. 229/2024, Sez. Emilia-Romagna, n. 155/2025).

La domanda, pertanto, dev'essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, e sono poste in solido a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese legali che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso e oneri secondo legge.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Bologna, 29 settembre 2026.

Il Giudice

Cons. Alberto Rigoni

*(f.to digitalmente)*

Depositata in Segreteria il giorno 5 ottobre 2026

p. il Direttore di Segreteria

dr.ssa Lucia Caldarelli

*(f.to digitalmente)*

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 5 ottobre 2026

p. il Direttore di Segreteria – Dr.ssa Lucia Caldarelli *(f.to digitalmente)*